



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Signori *Azionisti*,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata per il giorno 29 gennaio 2015, in prima convocazione, e per il giorno 30 gennaio 2015, in seconda convocazione.

1) Modifiche dello Statuto (art. 12)

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo al Vostro esame la proposta di modifica di un articolo dello Statuto sociale al fine di consentire alla nostra Società di avvalersi del meccanismo del voto c.d. "maggiorato".

Tale istituto è contenuto nell'art. 127-*quinquies* TUF (introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91 – c.d. "decreto competitività" – convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116) e riserva alle società quotate la possibilità di attribuire il "*voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione [in un apposito] elenco [istituito e tenuto dalla Società]*".

Con l'introduzione del nuovo istituto, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio "*one share - one vote*" (un'azione - un voto), nell'intento di incentivare investimenti azionari a medio-lungo termine e di premiare, quindi, gli azionisti c.d. "fedeli", attraverso la maggiorazione del voto.

L'istituto è, altresì, complementare con i principi del Codice di autodisciplina delle società quotate, che raccomandano di perseguire la creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa innovazione legislativa, nell'intento di favorire – attraverso l'incentivo premiante della maggiorazione – il coinvolgimento degli azionisti nelle scelte decisionali della Società a medio-lungo periodo.

L'operatività dell'istituto, descritto nelle sue linee portanti nel citato art. 127-

quinques TUF (cui si fa rinvio per gli aspetti di dettaglio), prevede il ricorso a un'ampia autonomia statutaria.

Si sottopongono, pertanto, al Vostro esame le seguenti proposte di modifica dello Statuto della Società.

La disciplina del voto c.d. maggiorato è introdotta nell'art. 12 dello Statuto, integrato nei termini di seguito illustrati.

Si propone di attribuire due voti a ogni azione ordinaria appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società.

La Società, su istanza dell'azionista, iscrive nell'Elenco il numero di azioni indicate da quest'ultimo; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al medesimo azionista. Ogni azionista può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali domandare l'iscrizione nell'Elenco.

Per agevolare le operazioni di registrazione nell'Elenco, si propone di prevedere apposite date, con cadenza trimestrale, cui corrisponderà la decorrenza degli effetti delle richieste di iscrizione, pervenute nell'arco del trimestre precedente. In altre parole, tutte le richieste di iscrizione, pervenute alla Società nel corso di ciascun trimestre, saranno annotate nell'Elenco nelle date così indicate: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre. Resta inteso che tali tempistiche potranno essere adeguate a eventuali interventi normativi in materia.

Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato, lo Statuto propone che l'azionista esibisca alla Società la certificazione di cui all'articolo 83-*quinques*, comma 3, TUF, e/o dalle pertinenti norme regolamentari, ovvero quella diversa equivalente documentazione che sia eventualmente stabilita dalla Società con apposito regolamento.

La disciplina contenuta nel nuovo art. 12 stabilisce le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti. Per non appesantire lo Statuto con la definizione di aspetti di dettaglio di carattere operativo e procedimentale, si propone infatti di autorizzare gli amministratori ad approvare apposito "Regolamento" per la disciplina delle formalità e delle modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco.

Viene, altresì, chiarito che il Regolamento sarà pubblicato sul sito *internet* della Società.

Richiamando quanto stabilito dall'art. 127-*quinquies*, comma 4, TUF, si propone di prevedere che il diritto di voto maggiorato sia conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Inoltre, si propone di esplicitare nello Statuto che il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione sia in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. sia in caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti.

Quanto al calcolo dei quorum assembleari, la clausola statutaria chiarisce che la maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale o del capitale sociale avente diritto di voto.

Nell'intento di favorire l'esame della proposta, si allega uno schema riepilogativo contenente il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziate nel citato schema (All. n. 1).

Si ricorda, altresì, che la legge (cfr. art. 20, comma 1 *bis* del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell'11.08.2014) prevede espressamente che le deliberazioni di modifica dello Statuto, attinenti il voto maggiorato, assunte entro il 31 gennaio 2015, siano prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Si precisa, infine, che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 c.c., in quanto, per espressa previsione legislativa, *“La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile”*. Pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Roma, 17 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)

TITOLO III
Assemblee
ART. 12

Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate, in ottemperanza alla normativa vigente, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società non si avvale della facoltà di cui all'art. 135 undecies, co. 1, TUF, relativa al "rappresentante comune".

TITOLO III
Assemblee
ART. 12

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società. La Società può approvare un regolamento per la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco ("Regolamento"). Il Regolamento sarà pubblicato sul sito *internet* della Società.

La Società iscrive nell'Elenco ciascun azionista che ne faccia richiesta; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti all'azionista. L'azionista che intende iscriversi nell'Elenco esibisce alla Società la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, TUF, e/o dalle pertinenti norme regolamentari, ovvero quella diversa equivalente documentazione che sia eventualmente stabilita dal Regolamento. Ogni azionista può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richiama l'iscrizione nell'Elenco.

La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale –1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la

periodicità definita con le modalità sopra indicate.

Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista esibisce alla Società la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, TUF, e/o dalle pertinenti norme regolamentari, ovvero quella diversa equivalente documentazione che sia eventualmente stabilita dal Regolamento, attestante altresì la durata della ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.

Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco l'azionista accetta che: (a) i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici dalla Società; (b) l'intermediario incaricato dell'esercizio in nome e per conto dell'azionista dei relativi diritti segnali all'emittente le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato.

L'azionista cui spetta il diritto di voto maggiorato può rinunciarvi, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nell'Elenco al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.

Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione sia in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. sia in caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che, nella legge come nel presente

statuto, fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale o del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Ogni socio potrà procedere alla notifica elettronica della delega mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate, in ottemperanza alla normativa vigente, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società non si avvale della facoltà di cui all'art. 135 *undecies*, co. 1, TUF, relativa al "rappresentante comune".